

ASSOCIAZIONE MOMAMA

Strada Nazionale per Carpi 1840

41123 MODENA

Codice fiscale 94211280360

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di Marzo, a seguito della comunicazione del 27.02.2023 avente per oggetto: "Convocazione assemblea straordinaria", diretta a tutti i soci dell'Associazione Momama, si è riunita alle ore 19.00, in prima convocazione, presso la sede dell'associazione in Modena, Strada Nazionale per Carpi 1840, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifica in APS ed iscrizione al RUNTS;
- 2) Presentazione della bozza del nuovo statuto associativo;
- 3) Discussione sulla bozza del nuovo statuto associativo;
- 4) Approvazione del nuovo statuto associativo;
- 5) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Signora Stella Balestrieri la quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Signora Giglia Rosaria Anna.

Il Presidente constata che:

- 1) l'assemblea risulta essere regolarmente costituita;
- 2) che la totalità dei partecipanti all'assemblea ha diritto di voto secondo quanto previsto dallo Statuto associativo;
- 3) che si tratta della prima convocazione e sono presenti tutti e sette i soci dell'associazione nelle persone di:

- Balestrieri Maria Stella, c.f. BLSMST92M41B774P;



- Giglia Rosaria Anna, c.f. GGLRRN67R49Z112T;
- Trinh Hoang Long, c.f. TRNHGL84S04A145P;
- Salah Adel, c.f. SLHDLA93D13B819Y;
- Volpintesta Rosa, c.f. VLPRSO72P50A912S;
- Giglia Luigi, c.f. GLLGU66R20Z112E;
- Giglia Danilo Giuseppe, c.f. GGLDLG04L04B819U.

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, si prende atto della precedente mancanza del numero minimo di associati per costituirsi come APS e che il consiglio direttivo ha approvato l'entrata di nuovi Soci; si ribadisce pertanto la volontà di diventare associazione di promozione sociale ai sensi della vigente normativa in materia, modificando il precedente statuto, dando mandato al Presidente di richiedere la relativa qualificazione e di procedere con le pratiche per l'iscrizione al RUNTS.

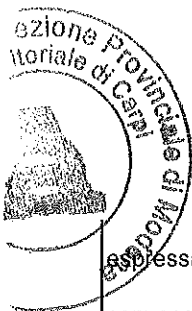
Sul secondo punto, il Presidente, facendo riferimento alle modifiche ed integrazioni dello statuto richieste dall'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore con pec del 24/02/2023, informa sulle variazioni da apportare e fornisce i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Il Presidente dell'assemblea mette distintamente ai voti i vari punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, dopo un'approfondita ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo statuto e dà mandato al Presidente stesso di espletare tutte le pratiche necessarie.

La stesura del nuovo statuto diventa pertanto quella di seguito riportata. La stessa diviene parte integrante del presente verbale.

Qualora, dovessero rendersi necessarie ulteriori modifiche espressamente richieste dai pubblici uffici, necessarie e funzionali all'iscrizione al RUNTS, l'Assemblea straordinaria



espressamente delega il Presidente ad apportarle senza la necessità di una ulteriore convocazione di Assemblea straordinaria.

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, da' incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità'.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci.

Presidente: Balestrieri Maria Stella

Segretario: Giglia Rosaria Anna

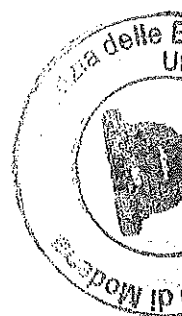
Socio: Trinh Hoang Long

Socio: Volpintesta Rosa

Socio: Giglia Luigi

Socio: Giglia Danilo Giuseppe

Socio: Salah Adel



**STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MOMAMA**

Esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art.82 DLgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative ai sensi del comma 3 dell'art. 85 DLgs 117/2017.

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "APS Momama" con sede in Modena in Strada Nazionale per Carpi n. 1840, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017, n.17 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche.

Il logo dell'Associazione è costituito dalla Scritta "Momama" rivisitata da un punto di vista grafico.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione di promozione sociale è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'utilità sociale.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste all'art.5 del codice del terzo settore, favorendone l'accesso a bambini ed adulti senza distinzione di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, disagio, diversità, marginalità e disabilità.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

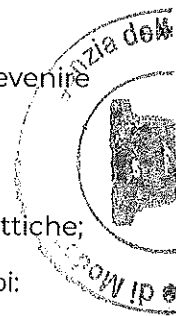
Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, rinnovare e coordinare, le iniziative e le attività culturali, che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei cittadini, attraverso il progressivo diffondersi di forme comunitarie, rispondenti alla configurazione urbanistica, produttiva, sociale, ambientale e culturale della collettività.

L'associazione assume, in particolare il compito di:

- a) crescita del benessere delle persone attraverso una attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive;
- b) diffusione e sviluppo della rete dei servizi educativi attraverso la diversificazione ed il potenziamento dei servizi stessi;
- c) tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- d) promozione della parità di genere, anche attraverso la strutturazione dei servizi educativi che permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- e) ampliamento delle occasioni educative, formative, ludiche, ricreative e di socialità, a sostegno delle relazioni sociali dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani;
- f) valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
- g) aiuto per la creazione di un sistema che realizzi la libertà individuale e l'integrazione sociale attraverso il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- h) attenzione e cura per le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
- i) valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di conoscenza e di aggregazione per tutte le età e come espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;
- j) stimolo al pluralismo e alla circolazione di tutte le idee e di tutti gli orientamenti, come spirito di tolleranza e solidarietà e di rifiuto di ogni integralismo;
- k) diffusione di una cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei disabili e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione;
- l) formazione di una coscienza per la difesa e la salvaguardia dell'ambiente.
- m) organizzazione di percorsi formativi, di apprendimento e di recupero delle materie didattiche;



Per il perseguimento delle finalità sopra descritte l'Associazione opera ispirandosi ai principi:

- del pluralismo come massima circolazione di tutte le idee, rifiuto di ogni integralismo, ricerca degli elementi di verità presenti in ogni pensiero;
- di cultura della solidarietà, dell'accoglienza e delle pari opportunità nei confronti del "diverso" sia esso disabile o di altra etnia, cultura, popolo o genere o semplicemente emarginato per ragioni sociali e/o economiche;
- di associazionismo e di volontariato, promuovendo e collaborando con l'associazionismo culturale giovanile;
- del valore della creatività e del gioco come strumenti di conoscenza, mezzi di aggregazione e di espressione delle individualità e delle capacità di ogni persona.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, formative e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

1. interventi e servizi sociali ai sensi art.1 commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e della Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, a supporto di interventi e prestazioni educative ed alla formazione didattica e culturale di particolare interesse sociale
3. servizi per la prima infanzia (0-3 anni), quali asili nido, centri gioco educativi, centri per i bambini e i genitori;
4. servizi di continuità educativa per bambini, adolescenti e giovani – centro infanzia adolescenza e famiglia, attività estive residenziali e non residenziali;
5. occasioni di formazione rivolte ai giovani, con particolare attenzione a quelli in situazione di svantaggio;
6. iniziative di sostegno alla educazione genitoriale;
7. attività di educazione permanente, rivolte ad adulti e anziani attraverso conferenze e incontri a carattere culturale e attraverso attività laboratoriali mirate alla socializzazione e alla acquisizione di competenze manuali;

8. sostegno alla prevenzione del disagio e per soggetti con bisogni educativi speciali in tutte le fasce di età da raggiungere anche attraverso le attività manuali e l'apprendimento e l'utilizzo delle tecnologie multimediali;
9. attività di promozione del territorio e di disseminazione culturale sul territorio, nell'ambito dei beni culturali locali, dei beni paesaggistici, della didattica museale, di educazione alla lettura, biblioteconomia, archivistica;
10. gestione di attività di spettacolo, di animazione, conferenze, lezioni, corsi di perfezionamento;
11. ricerche specialistiche afferenti alle vocazioni del territorio in ambito culturale ed educativo progettazione, organizzazione e gestione di mostre, workshop, di installazioni di arte contemporanea, di percorsi nei beni paesaggistici e culturali locali; promozione, organizzazione e gestione di attività e iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni, mirate alla difesa e alla salvaguardia del suolo e più in generale dell'ambiente;
12. progettazione e gestione di programmi di marketing territoriale;
13. progetti e attività di comunicazione e di informazione da sviluppare attraverso l'editoria, la trasmissione radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla Legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dalle norme attuative.

L'associazione non ha scopo di lucro perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della formazione, della tutela dei diritti, della promozione della cultura e dell'arte e della valorizzazione dell'ambiente si prefigge i seguenti scopi:

- Favorire e promuovere attività sociali, educative, culturali, ludiche ed espressive.
- Farsi promotrice sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva attraverso l'azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e la gestione di spazi stabili allestiti e adibiti al gioco libero (Ludoteca)
- Creare, sviluppare e organizzare attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado.
- Progettare, organizzare e promuovere attività di tipo espressivo, teatrale e musicale per bambini e adulti.
- Creare, sviluppare e organizzare attività educative per l'animazione del tempo libero, rivolte ai bambini, agli adolescenti e agli adulti ed anziani.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione assume i seguenti compiti:

- L'attività di ricerca, consulenza e sviluppo di metodologie per le attività manuali-espressive, l'animazione ludica e l'apprendimento legati all'ambiente sociale e naturale.
- La collaborazione attiva con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale.

L'associazione potrà inoltre:

- Perseguire finalità sociali, educative, ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere.

• Partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le associazioni di promozione sociale.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse secondo criteri non discriminatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, politiche, sociali, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, se eletto o in caso contrario all'Assemblea dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di: a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali

componenti di questi ultimi. c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; e) essere informati sull'attività associativa; f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a: a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; b. essere in regola con il versamento della quota associativa; c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a. per morosità; b. per decadenza; c. per esclusione; d. per recesso.

a. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da conto economico, stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti; b. da contributi di privati; c. da rimborsi derivanti da convenzioni; d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari; g. da rendite patrimoniali e finanziarie; h. da attività di raccolta fondi; i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei soci; b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente; d. l'Organo di controllo; e. il Collegio dei probiviri, ove istituita; f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite supporti informatici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina uno scrutatore per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

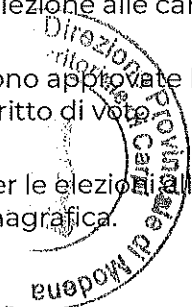
Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.



Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea;

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può avere una sola delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica\telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; c. determina l'importo annuale delle quote associative; d. definisce le linee programmatiche della Associazione; e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea; f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo; g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea; i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative; j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione; k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera: a. sulle modifiche dello statuto sociale; b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.



Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio direttivo: a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23; b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea; d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente; g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, ove eletto, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.



Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al

tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere: a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; b) il libro degli associati; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è composto da n. 38 (trentotto) articoli, 11 (dieci) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del giorno 08/03/2023

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 15/03/2023
N° 629
Atti Privati Serie 3
€ 0,00

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
uffore provinciale

Lara Lepore (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

